

65  
95  
Approvato C.C. e CORECO

**COMUNE DI RIBERA**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE**  
**AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'**

(Art.51, comma 7, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 Art.1 comma 1° lett. b)  
L.R. n.48 dell'11 dicembre 1991)

## ART. 1

Il presente regolamento disciplina gli incarichi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per la realizzazione di obiettivi determinati, in attuazione del disposto dell'art.51, comma 7°, della legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento della Autonomie locali", introdotto nell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana dall'art.1, comma 1° lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali" e dell'art.48 dello Statuto comunale.

## ART. 2

Gli incarichi di collaborazione esterna sono conferiti a dirigenti e funzionari in attività di servizio o in quiescenza dell'Amministrazione statale, regionale, provinciale e comunale, che abbiano maturato, nella qualifica di appartenenza, almeno cinque anni di servizio.

La collaborazione esterna è altresì conferita ad iscritti negli Albi Professionali, che abitualmente esercitano la professione nella materia oggetto della collaborazione richiesta.

Possono, inoltre, essere incaricati di prestare attività di consulenza i professori ordinari e incaricati delle Università degli studi degli Organismi culturali e scientifici pubblici.

Se incarichi vengono conferiti alle figure professionali di cui al 1° e al 3° comma del presente articolo, le prestazioni sono rese nella qualifica prevista dall'art.2230 del codice civile.

#### ART. 3

La durata dell'incarico è a tempo determinato.

Le prestazioni professionali sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli che seguono e, in quanto compatibili sia con la natura dell'incarico che con il rapporto che viene instaurato tra il professionista e l'Amministrazione committente, dalle disposizioni previste dal titolo III - capo I del codice civile.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Tra il collaboratore incaricato e l'Amministrazione viene stipulata apposita convenzione.

#### ART. 4

L'incaricato della collaborazione è tenuto a fornire la propria prestazione professionale agli Organi istituzionali dell'Ente, nelle materie tecnico - amministrative - contabile e per gli uffici e servizi oggetto dell'incarico, specificati nella convenzione che viene stipulata.

E', altresì, obbligato ad esprimere, se richiesti, pareri o predisporre specifici atti su materie di competenza

amministrativa e/o tecnica e/o contabile attinenti gli uffici municipali oggetto dell'incarico ricevuto, anche ai consiglieri che ne facciano richiesta.

#### ART. 5

Oltre alle prestazioni professionali di cui all'art.4, l'incaricato della collaborazione è tenuto a collaborare con i dirigenti e/o funzionari responsabili degli uffici e servizi, per la realizzazione degli obiettivi predeterminati.

#### ART. 6

La collaborazione viene resa dal professionista incaricato con la materiale presenza dello stesso nella sede municipale, nei giorni e nelle ore che saranno fissati nella convenzione.

La presenza materiale del collaboratore nella sede municipale non può essere inferiore a due giorni nella settimana e non meno di quattro ore in ciascuna giornata e, inoltre, tutte le volte in cui si renderà necessaria.

Il professionista incaricato deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari quando la collaborazione di altri non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Tale ipotesi deve essere prevista nella convenzione.

#### ART. 7

L'incaricato della collaborazione, al fine di adempiere all'incarico ricevuto, è autorizzato a proporre disposizioni organizzative e procedurali all'interno degli uffici e servizi per una migliore gestione operativa ed una maggiore efficienza dei medesimi di concerto con l'Amministrazione comunale ed il Segretario Generale dell'Ente che dovrà impartire le opportune direttive.

#### ART. 8

E' consentito al professionista incaricato, su autorizzazione del Segretario Generale del Comune, che ne redigerà verbale di consegna da conservare agli atti, di asportare, temporaneamente, carte e documenti non caratterizzati da particolare riservatezza, indispensabili per la preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richieste, presso lo studio privato dello stato.

Il professionista incaricato non può ritenere le carte ed i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richiesti.

Il professionista detentore delle carte e dei documenti ricevuti dall'Amministrazione committente è personalmente responsabile della tenuta dei medesimi.

Allo stesso è fatto assoluto divieto di divulgarne il contenuto o farne uso per scopi diversi per i quali è stata autorizzata la consegna dal Sindaco e dal Segretario Generale.

#### ART. 9

Il professionista incaricato ha l'obbligo di relazionare periodicamente all'Amministrazione comunale ed al Segretario Generale dell'Ente, sull'attività svolta.

#### ART. 10

Per l'incarico di collaborazione è dovuto un compenso mensile forfettario, oltre ad eventuali imposte e tasse nella misura di legge.

La misura del compenso verrà fissata all'atto dell'incarico.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'incarico.

#### ART. 11

L'incarico de quò non comporta rapporto di pubblico impiego ed è normativamente regolato, oltre che dalle disposizioni e norme del presente regolamento, dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali in materia.

ALLEGATO

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE E  
CONSULENZA ESTERNA (Art. 1° lett. h) L.R. 48/91)**

---

L'anno millenovecentonovanta                    il giono                    del  
mese di                    in                    e nei locali del  
Municipio, Ufficio del Segretario Generale, in esecuzione alla  
deliberazione del                    , assunta il                    n.                    ,  
resa esecutiva dalla CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di

TRA

l'Amministrazione Comunale del Comune di                    , codice  
fiscale n.                    , legalmente rappresentata da

E

il signor                    , nato a  
il                    , codice fiscale n.  
partita IVA                    , con studio in  
Via                    si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il signor                    , in rappresentanza della  
Amministrazione comunale di

CONFERISCE

al signor                    , come sopra generalizzato,  
l'incarico di collaborazione e consulenza esterna, disciplinato  
dalle disposizioni di cui infra.



L'incarico de quo è conferito ai sensi dell'art.51 comma settimo, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dall'art.1, comma 1 lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nonchè dall'art. dello statuto comunale, approvato con delibera consiliare n. del e del regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. del esecutiva come per legge.

#### ART. 2

Il consulente incaricato è tenuto a fornire la propria prestazione professionale di collaborazione e consulenza esterna ai seguenti uffici e servizi municipali:

A richiesta degli Amministratori del Comune e/o del Segretario Generale, il professionista incaricato è obbligato ad esprimere pareri o predisporre specifici atti su materie di competenza amministrativa e/o tecnica e/o contabile attinenti agli uffucu ed ai servizi municipali oggetto dell'incarico ricevuto, come collaboratore con i responsabili degli uffici e dei servizi di che trattasi.

La collaborazione viene resa dal Professionista incaricato con la materiale presenza dello stesso al Comune di \_\_\_\_\_, nei giorni di \_\_\_\_\_, per non meno di 4 ore in ciascuna giornata e, comunque, tutte le volte in cui si renderà necessaria.

L'incarico è conferito ad personam; pur tuttavia, per esigenze particolari inerenti l'assolvimento dell'incarico medesimo, il professionista può valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari.

Il Professionista di cui al presente incarico, oltre a collaborare con l'Amministrazione comunale, con il Segretario Generale e con i responsabili degli uffici e dei servizi, ed a fornire la consulenza richiesta, è autorizzato a dare disposizioni organizzative all'interno degli uffici e dei servizi, al fine di una migliore gestione dei medesimi, informandone preventivamente l'Amministrazione comunale ed il Segretario Generale.

E' consentito al Professionista incaricato, su autorizzazione del Segretario Generale, di asportare, momentaneamente, carte e documenti, non caratterizzati da particolare riservatezza, indispensabili per la preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richiesti, presso o studio privato dello stesso, assumendone la personale responsabilità.

Il Professionista incaricato non può ritenere le carte ed i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente

necessario alla preparazione dei provvedimenti, dei pareri e della relazioni richiesti.

E' fatto assoluto divieto di divulgare il contenuto della documentazione ricevuta o farne uso per scopi diversi per i quali è stata autorizzata la consegna.

### ART. 3

Il predetto Professionista ha l'obbligo di relazionare periodicamente all'Amministrazione comunale ed al Segretario Generale, sull'attività svolta.

### ART. 4

La presente convenzione ha la durata di \_\_\_\_\_ e decorrere dalla data di stipula.

### ART. 5

Il compenso è fissato in £. \_\_\_\_\_ mensili, oltre nella misura di legge e verrà corrisposto mensilmente a presentazione di \_\_\_\_\_

### ART. 6

Il presente incarico non comporta rapporto di pubblico impiego con il Comune di \_\_\_\_\_

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del regolamento comunale ed alle norme del codice civile vigente in materia.

## SOMMARIO

Art.1 Oggetto del regolamento	pag.2
Art.2 Soggetto ai quali è possibile conferire l'incarico	pag.2
Art.3 Durata e dell'incarico e relativa disciplina	pag.3
Art.4 Prestazioni dovute dal collaboratore incaricato	pag.3
Art.5 Altre prestazioni dovute dal collaboratore incaricato	pag.4
Art.6 Sistema della collaborazione	pag.4
Art.7 Competenza del collaboratore	pag.5
Art.8 Ritenzione di carte e documenti	pag.5
Art.9 Relazione del collaboratore incaricato sulla attività svolta	pag.6
Art.10 Compenso	pag.6
Art.11 Rinvio	pag.6
Allegato: schema di convenzione	